

\*S-ATTO<Repertorio n. 139268 Raccolta n. 23541

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici, del mese di gennaio.

(15 gennaio 2021)

In Massa, via Porta Fabbrica n. 1, in una stanza del Comune di Massa, alle ore nove.

Davanti a me Alessandra Bianchi, Notaio in Massa, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, è presente il signor:>

<-- PORZANO LORENZO, nato in Lucca il 31 dicembre 1976, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della:

- ENTE VALORIZZAZIONE ACQUE MINERALI (E.V.A.M. S.P.A.) - SORGENTI E TERME DEL MONTE BELVEDERE - ALPI APUANE MASSA (MS) con sede in Massa (MS), fraz. Canevara, loc. Prati della Ciocca, capitale sociale di Euro 1.692.581,28=, iscritta al Registro delle Imprese di Massa Carrara allo stesso numero di Codice Fiscale 00097080451 e Partita IVA 00097080451, numero R.E.A. 65424.>PERSONA GIURIDICA

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualità dichiarata sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea dei soci di detta società,

Registrato a: Massa Carrara il 18/01/2021 n. 206 Serie 1T Pagati Euro 356,00
---

oggi qui riuniti per discutere e deliberare sul preventivamente tra loro concordato

ordine del giorno:

Parte straordinaria:

Modifica dell'articolo 24 dello Statuto con attribuzione del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione.

Parte ordinaria:

OMISSIS.

Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto come segue dello svolgimento delle operazioni sociali.

Ai sensi del vigente statuto assume la presidenza dell'Assemblea il comparente signor **PORZANO LORENZO**, il quale preliminarmente constatata e fa constatare:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante pubblicazione del relativo avviso nei quotidiani "LA NAZIONE" ed "IL TIRRENO" del 30 dicembre 2020;

- che sono presenti, in proprio o per delega la cui regolarità è stata previamente verificata dal Presidente dell'Assemblea, n. 1(uno) soci portanti il 98,0971% circa del capitale sociale pari a n. 41509316 azioni sulle 42.314.532 (quarantadue milioni trecentoquattordicimilacinquecentotrentadue) delle azioni totali, come risultano meglio dettagliati nel foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che è presente il Consiglio d'Amministrazione in persona di:

- esso comparente, Presidente e Consigliere delegato;

- Guadagnucci Gabriele nato a Pietrasanta il 2 marzo 1979,  
Consigliere,

- Fruzzetti Morena nata a Lucca il 1° marzo 1959, Consigliere,

- che è presente il Collegio Sindacale quale Organo Sociale in  
persona di:

- Minici Vincenzo nato a Roccella Ionica il 12 aprile 1959,  
Presidente,

- Dell'Amico Alberto nato a Carrara l'8 marzo 1965, Sindaco,

- Maestri Elena nata a Carrara il 18 settembre 1972, Sindaco,

- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita  
a norma di legge e di statuto per questo giorno ed ora ed atta  
a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno.

Il Presidente, iniziando a trattare l'argomento posto all'or-  
dine del giorno della parte straordinaria, espone all'Assem-  
blea i motivi che rendono opportuno modificare l'articolo 24  
del vigente statuto sociale prevedendo che il controllo conta-  
bile venga affidato ad un revisore o ad una società di revi-  
sione.

Tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente informati su  
quanto esposto dal Presidente e d'accordo sulla proposta da  
quest'ultimo avanzata; quindi l'Assemblea, ad unanimità di  
consensi,

delibera

<1) di modificare l'articolo 24 del vigente statuto sociale, prevedendo che il controllo contabile venga affidato ad un revisore o ad una società di revisione, che assume il seguente nuovo letterale tenore:

"Art. 24 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, i quali durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011 n. 120 e dell'articolo 2 del DPR 30 novembre 2012 n. 251 la nomina degli organi di controllo sia fatta secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dell'organo stesso.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 la funzione di controllo contabile non può essere attribuita al Collegio Sindacale, ma ad un revisore legale o società di revisione.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409 quinquies del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, ed in deroga ai limiti minimi di partecipazione

previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale competente.

Il compenso per gli organi di controllo non potrà eccedere le limitazioni di cui all'articolo 11 punto n. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 già citato nell'articolo 19 del presente statuto cui si rimanda per completezza.">[ALTRA DELIBERA/MODIFICA](#)

Il Presidente proclama pertanto approvata all'unanimità dei presenti con voto palese la delibera di cui sopra.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea proseguirà in separata sede per discutere la parte ordinaria.

Il nuovo testo dello statuto sociale composto da n. 29 (ventinove) articoli, con la modifica sopra deliberata, si allega al presente atto sotto lettera "B".

Non essendovi nient'altro all'ordine del giorno da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore nove e minuti venticinque.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

-Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto da me, è stato da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà e con me lo sot-

toscrive. Il presente atto consta di sei pagine fin qui di due fogli e viene sottoscritto dal comparente e da me notaio alle ore nove e minuti trenta.

F.TO: LORENZO PORZANO, ALESSANDRA BIANCHI NOTAIO L.S..

<Certifico, io sottoscritta Alessandra Bianchi, notaio in Massa, che la presente copia, composta di otto fogli, è conforme all'originale atto, comprensivo dei suoi allegati lettere A e B, firmato a norma di legge.

Massa, 18 gennaio 2021

Registrato a Massa Carrara in data 18 gennaio 2021 al n. 206.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del D.P.R. n. 82/2005.

Bollo assolto all'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite il M.U.I..

>ATTO-S\*

\*S-STATUTO ALLEGATO LETTERA B RACCOLTA N. 23541

#### STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - E' costituita una società per azioni con la denominazione "Ente Valorizzazione Acque Minerali (E.V.A.M. S.p.A.) - Sorgenti e Terme del Monte Belvedere - Alpi Apuane Massa (MS)".

Art. 2 - La Società ha sede legale in Massa (MS).

Art. 3 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile, per delibera dell'Assemblea dei Soci, una o più volte.

Art. 4 - La Società ha per scopo la valorizzazione, lo sfruttamento e la commercializzazione delle acque minerali del territorio del Comune di Massa e del comprensorio delle Alpi Apuane e ciò anche ai sensi di quanto previsto dalla Legge regionale 1° agosto 1988 n. 53 e successive modifiche e integrazioni.

Può, all'uopo, compiere tutti quegli atti che direttamente od indirettamente siano rivolti al conseguimento del fine suddetto.

#### TITOLO II - CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI FINANZIAMENTO SOCI ED OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 1.692.581,28 (un milione seicentonovantaduemila cinquecentoottantuno virgola ventotto). Il capitale sociale è diviso in n. 42.314.532 (quarantadue milioni trecentoquattordicimila cinquecentotrentadue) azioni ordinarie e nominative del valore nominale di Euro 0,04 (zero virgola zero quattro) cadauna.

La Società non emette i relativi titoli azionari; la qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

In sede d'aumento di capitale, può essere derogato l'articolo 2342 primo comma del Codice Civile.

Ogni aumento di capitale dovrà essere offerto in opzione agli azionisti, secondo quanto previsto dall'articolo 2441 del Codice Civile.

In ogni caso la partecipazione azionaria del Comune di Massa non potrà essere mai inferiore al 35% del capitale sociale.

Art. 6 - Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. In tale ipotesi il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente al valore complessivo delle azioni emesse.

La stessa Assemblea straordinaria, previa modifica del presente statuto può deliberare l'emissione:

a) di speciali categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, stabilendone il contenuto, i diritti spettanti ai possessori e le modalità di trasferimento;

b) di strumenti finanziari, diversi dalle azioni o dalle ob-

bligazioni, a favore di soci o di terzi, a fronte di specifici apporti, anche di opera o servizi, non destinati alla copertura del capitale sociale, ovvero a favore dei dipendenti della società o di società controllate, stabilendone modalità e condizioni di emissione, diritti, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Tali strumenti potranno essere forniti di diritti patrimoniali e/o di diritti amministrativi escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata a favore della Società possono essere effettuati dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, purché risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e detengano una partecipazione non inferiore al due per cento del capitale sociale.

Art. 7 - Il possesso delle azioni implica l'adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Il trasferimento delle azioni è regolato dai commi primo e quarto dell'articolo 2355 del Codice Civile, con la precisazione che la dizione "trasferimento" individua qualsiasi negozio a titolo oneroso, o a titolo gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà, l'usufrutto o, comunque, la costitu-

zione di diritti in forza dei quali si consegua, direttamente o indirettamente, il mutamento di titolarità delle azioni.

Nel caso in cui il Comune di Massa decida di avviare una procedura di evidenza pubblica per l'alienazione della propria partecipazione di maggioranza nella Società, il diritto di prelazione degli altri Soci sarà escluso, a condizione che l'avviso pubblico non contenga clausole limitative della possibilità di formulazione di un'offerta da parte degli attuali Soci.

Tale esclusione non varrà nel caso di cessione di un pacchetto azionario di minoranza ovvero qualora la procedura di evidenza pubblica non sia avviata entro il 31.12.2007.

Art. 8 - Con delibera Assembleare, che statuisce la forma, le condizioni, le modalità di collocamento e di estinzione, possono essere emesse obbligazioni anche convertibili, sempre nel rispetto di quanto disposto all'art. 5 che precede.

Art. 9 - Ogni azionista ha diritto di recedere per tutte o per parte delle azioni possedute solo nei casi previsti all'articolo 2437 primo comma del Codice Civile.

Nel caso di proroga della Società, di inserimento, modifica o rimozione dei limiti alla circolazione delle azioni, il diritto di recesso non può essere esercitato.

L'esercizio del diritto di recesso è regolato dall'articolo 2437 bis del Codice Civile.

La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha eser-

citato il proprio diritto sarà effettuata secondo i dettami dell'articolo 2437 ter, comma secondo, del Codice Civile.

### TITOLO III - ASSEMBLEA

Art 10 - L'Assemblea è convocata nel comune dove ha sede la Società oppure altrove in Italia o all'estero. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 11 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti

da trattare, da Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della Società lo richiedano, oppure nel caso in cui la Società si trovi obbligata alla redazione del bilancio consolidato, la convocazione può essere fatta entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata mediante annuncio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa sui quotidiani "La Nazione" ed "Il Tirreno", almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

In deroga all'articolo 2366 secondo comma del Codice Civile e in alternativa a quanto sopra previsto, l'Assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato a tutti i Soci ed a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno dell'Assemblea. L'avviso può essere recapitato mediante lettera raccomandata o con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le assemblee non regolarmente convocate saranno ugualmente valide al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo

2366, comma quarto, del Codice Civile.

In quest'ultimo caso, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale presenti dovranno tempestivamente informare i componenti risultati assenti.

Art. 12 - Possono intervenire in Assemblea gli azionisti muniti di diritto di voto nelle materie all'ordine del giorno, che siano iscritti nel libro soci o che abbiano il diritto di esservi iscritti.

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica, purché firmata, anche con modalità elettronica, dal rappresentato.

La delega può essere conferita anche per più assemblee.

Possono intervenire in Assemblea, seppur privi del diritto di voto, i titolari di strumenti finanziari diversi, se emessi.

Art. 13 - La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza, al Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà presieduta da un Socio scelto a maggioranza semplice degli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina ad assisterlo un Segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o più scrutatori, scegliendoli tra i Soci o tra i componenti il Collegio Sindacale.

Al Presidente dell'Assemblea spetta il compito di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, moderare gli interventi e l'andamento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni, curare la predisposizione di apposito verbale dell'adunanza, da leggere e sottoscrivere prima della chiusura dei lavori.

L'organo amministrativo, nei casi previsti dalla legge, deve ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, può chiamare un notaio a svolgere la funzione di Segretario.

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 15 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni senza diritto di voto o con voto limitato;
- h. gli aumenti del capitale sociale non obbligatori per legge.

Art. 16 - Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e risultino iscritti nel libro soci.

Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto ai sensi di legge.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2379 C.c., l'impugnazione delle delibere Assembleari può essere proposta da Soci che possiedono tante azioni che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. Non possono essere conteggiate, ai fini della soglia del cinque per cento, azioni non aventi diritto di voto in relazione all'argomento della delibera da impugnare.

#### TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri che durano in carica tre esercizi sociali, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Ai sensi del comma 729, articolo 1, Legge 296/06, il Comune di Massa, tenendo conto dei poteri di designazione in capo alla Regione Toscana di cui al terzo comma dell'art. 2 della Legge regionale n. 53/88, potrà designare:

un numero massimo di due consiglieri, nel caso in cui venga nominato un consiglio di amministrazione di tre membri;

un numero massimo di tre consiglieri, nel caso in cui venga nominato un consiglio di amministrazione di quattro membri;

un numero massimo di quattro consiglieri, nel caso in cui venga nominato un consiglio di amministrazione di cinque membri;

un numero massimo di cinque consiglieri, nel caso in cui venga nominato un consiglio di amministrazione di sei membri;

un numero massimo di cinque consiglieri, nel caso in cui venga nominato un consiglio di amministrazione di sette membri; tra i quali indicherà il Presidente del Consiglio di amministrazione.

All'azionista di maggioranza spetta comunque la designazione del Vice presidente, che può assumere funzioni di Amministratore delegato ai sensi dell'art. 22. Il criterio di designazione del Presidente del Consiglio di amministrazione rimarrà invariato anche nel caso di cessione di partecipazione maggioritaria da parte del Comune di Massa.

In sede assembleare agli altri azionisti potranno proporre un loro nominativo per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

Art. 19 - L'Assemblea dei Soci stabilisce per singolo esercizio o per più esercizi il compenso degli Amministratori, decidendo a propria discrezione se attribuire anche eventuali indennità di cessazione di carica.

L'organo amministrativo può, sentito il Collegio Sindacale, investire di particolari cariche ed incarichi i Consiglieri, determinando la misura dei relativi compensi.

L'Assemblea dei Soci può individuare un importo complessivo per i compensi agli Amministratori, inclusi i compensi spettanti agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'Assemblea ordinaria che ha provveduto alla no-

mina, elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono stati nominati dall'Assemblea stessa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina; a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età, salvo diversa designazione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario scelto anche fuori dei suoi membri.

Il Presidente ed il Segretario firmano i verbali delle riunioni e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali, convalidandoli con la loro firma, agli effetti previsti dalla legge.

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna nella sede sociale o altrove sia in Italia che all'estero, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta per iscritto dalla maggioranza degli Amministratori in carica o dei Sindaci effettivi.

Nel caso d'inerzia del Presidente all'effettuazione della convocazione protratta per più di 10 giorni, la convocazione può essere fatta dal Collegio Sindacale o da un qualunque membro del Consiglio stesso.

Le adunanze dell'organo amministrativo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in luoghi diversi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale ed il principio di buona fede e di parità di trattamento di tutti i Consiglieri, ovvero che si siano verificate le seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, potrà essere fatta con avviso da spedirsi al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza almeno due giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito o trasmesso con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, purché sia riscontrabile l'avvenuta ricezione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci o delegati dal Consiglio stesso al Vice Presidente o a singoli Consiglieri.

Il Consiglio, per esemplificazione non tassativa, potrà quindi acquistare, vendere, permutare e conferire immobili, stipulare atti di concessione anche per tutta la durata della Società, assumendo tutte le relative obbligazioni, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotazione di tipo ipotecario, rinunciare ad ipoteche legali, transigere, compromettere e nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti presso ogni altro Ufficio pubblico e privato; nominare e revocare Direttori e Procuratori, assumere e licenziare dipendenti di qualsiasi livello e grado determinandone i poteri e i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione, ai fini di una migliore operatività, potrà, a sua discrezione, nominare un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri, fra cui il Presidente, determinandone i compiti ed i poteri.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al settore industriale e commerciale dell'azienda, potrà delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, con espresso mandato, escluso quelle non delegabili, ad un Amministratore delegato ovvero nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, avente specifiche capacità manageriali

Art. 23 - La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi e la firma sociale spettano al Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

Qualora per dimissioni o per altra causa, i due terzi degli Amministratori in carica vengano a cessare dal proprio ufficio, s'intenderà cessato dalla carica l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci dovrà essere immediatamente convocata per le nuove nomine.

#### TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, i quali durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011 n.120 e dell'articolo 2 del DPR 30 novembre 2012 n.

251 la nomina degli organi di controllo sia fatta secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dell'organo stesso.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 la funzione di controllo contabile non può essere attribuita al Collegio Sindacale, ma ad un revisore legale o società di revisione.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409 quinquies del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, ed in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale competente.

Il compenso per gli organi di controllo non potrà eccedere le limitazioni di cui all'articolo 11 punto n. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 già citato nell'articolo 19 del presente statuto cui si rimanda per completezza.

#### TITOLO VI - PATRIMONIO DESTINATI

Art. 25 - L'Assemblea dei Soci può deliberare in sede straordinaria la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VII - BILANCI ED UTILI

Art. 26 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'utile netto di bilancio verrà così assegnato: 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, sino a che questo abbia raggiunto un quinto del capitale sociale; il resto agli azionisti, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi prelevamenti speciali a favore della riserva straordinaria o per altra destinazione, oppure disponga di mandare al successivo esercizio una parte di tali utili.

Art. 27 - Il pagamento dei dividendi sarà effettuato alla scadenza presso le casse della Società. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art 28 - Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina tre liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Alla Regione Toscana è riservata la facoltà di nomina di un liquidatore.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

F.TO: LORENZO PORZANO, ALESSANDRA BIANCHI NOTAIO L.S..

Copia su supporto informatico conforme all'originale

del documento su supporto cartaceo ai sensi del  
D.P.R. n. 82/2005.

Bollo assolto all'origine ai sensi del D.M. 22 feb-  
braio 2007 tramite il M.U.I..

STATUTO-S\*